

Più reati punibili solo a querela

*Colpevole sanzionato soltanto quando il danneggiato prende l'iniziativa
In alternativa viene facilitata la conciliazione per i reati di minore gravità*

Colpevole punito se il danneggiato ne ha interesse. Il consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera a uno schema di decreto che estende la procedibilità a querela di parte a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo. Si punta ad alleggerire i tribunali favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità.

Galli a pag. 25

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Ok allo schema di decreto che estende la procedibilità

Più reati punibili a querela Per fatti di minore gravità meno tribunale e più accordi

DI GIOVANNI GALLI

Colpevole punito se il danneggiato ne ha interesse. Il Consiglio dei ministri ha dato ieri il via libera a uno schema di decreto che estende la procedibilità a querela di parte a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo.

Il provvedimento recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati» dà attuazione alla legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103) con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi. Il fine ultimo è quello di un alleggerimento dei carichi che gravano sui tribunali.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con

la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l'eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale.

Viene fatta salva, in ogni caso, spiega una nota di Palazzo Chigi, la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all'articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi

base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d'ufficio.

«In tal modo», si legge nella nota, «le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l'interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall'offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa».

**CODICE
DELLA NAUTICA
DA DIPORTO**

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, numero 167, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto, già approvato in secondo esame preliminare nel corso della precedente riunione.

Il testo, sul quale sono stati nuovamente acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, «rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell'educazione marinara, prevedendo al contempo interventi per lo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero. Inoltre», spiega la nota ufficiale di fine riunione, «semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico e assicura, infine, la coerenza delle nuove disposizioni con la disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto».